



COMUNICATO UFFICIALE N.269/1

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi on-line l'8 Aprile 2021 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LICALZI;Dott.Paolo MAGRELLI;Dott.Ermanno MAROTA; Componenti

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Danilo ALESSANDRO/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Danilo ALESSANDRO, regolarmente trasmesso alla società SSD CITTA' DI CAMPOBASSO a r.l. in data 17/12/2020;

ritenuto che la Città di Campobasso SSD si è costituita in giudizio tramite l'Avv. Antonino Mancini in data 15/01/2021 nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D. che in data 18/01/2021 il Calciatore Alessandro DANILLO, tramite il suo legale ha presentato memorie integrative;

I documenti sopra riportati sono stati tutti regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 25/03/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite si sono entrambe presentate;

letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti nel merito delle loro memorie presentate in particolar modo sul tema delle ritenute fiscali trattenute al Calciatore in applicazione della normativa vigente la commissione faceva espressa richiesta delle Certificazioni Uniche e modelli di pagamento che attestassero l'avvenuto pagamento delle ritenute operate per legge. L'avvocato presente non trovando il documento si riservava di produrlo come infatti è avvenuto in data 6/4/2021 in allegato alle ulteriori memorie difensive veniva notificato alla Commissione e alla controparte. Nelle due Certificazioni allegate si evincono importi lordi concessi negli anni fiscali 2019/2020 e gli importi trattenuti a titolo di ritenuta di acconto per un totale rispettivamente di € 25.838,99 e € 3.831,34 per questi motivi la Società insiste per il non accoglimento del reclamo in quanto il debito si è estinto.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Il reclamante in data 7/4/2021 ha presentato contromemorie difensive inviate alla commissione e alla controparte insistendo sull'accoglimento del reclamo in quanto non vi è la prova dell'avvenuto pagamento.

La Commissione tenendo conto dei documenti presentati in udienza e di quelli pervenuti successivamente sopra esposti, considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 8.597,55 – data la somma di Euro 22.008,45 già versata dalla società, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 2.476,35;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata e non avendo portato in atti la prova dell'avvenuto pagamento delle somme trattenute al Calciatore a titolo di imposta sui redditi;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società CITTA' DI CAMPOBASSO SSD al Sig. Alessandro DANILO la somma di Euro 2.476,35 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro BALISTRERI/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 26/08/2020 il signor BALISTRERI PIETRO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società SSD MARSALA CALCIO A R.L un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.00,00 per la stagione sportiva 2019/2020. L'accordo economico sottoscritto in data 7/08/2019 è stato depositato presso l'ufficio tesseramento Interregionale in data 31/10/2019

Il reclamante dichiarando di aver percepito la somma di euro 7.500,00 Richiedeva in via principale la condanna della società al pagamento della somma di euro 22.500,00;

in subordine richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di euro 18.000,00 in virtù della prestazione parziale effettuata a seguito della sospensione del campionato causa Covid;

in ulteriore subordinata la condanna della società al pagamento della somma di euro 16.500,00 in via equitativa e di giustizia sulla base del protocollo LND/AIAC

Si costituiva, nei termini, la società allegando alla propria memoria difensiva copia di un accordo economico sottoscritto tra le medesime parti in data 07/01/2020 riferito allo stesso periodo temporale dell'accordo economico datato 07/08/2019 ma con un compenso pattuito di euro 13.500,00

La società sulla base dell'accordo economico sottoscritto in data 07/01/2020 integralmente sostitutivo di quello sottoscritto in data 07/08/2019 ritiene che al reclamante sia dovuta in via principale la somma di euro 1.950,00 , in subordine la somma di euro 4.200,00 ed in ulteriore subordinata la somma di euro 12.450,00

Con successiva memoria il reclamante, disconosceva la sottoscrizione apposta sull'accordo economico del 7/01/2020 ribadendo in via principale la condanna della società al pagamento della somma di euro 22.500,00 ed in subordine in applicazione del protocollo LND/AIC la condanna al pagamento della somma di euro 15.900,00;

All'udienza del 8 aprile 2020 le parti ribadivano le loro posizioni

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, constatato che è stata disconosciuta da parte del calciatore la firma apposta sull'accordo economico del 7/01/2020, dispone la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.

Sospende qualsiasi decisione in merito in attesa della conclusione indagine.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano UNGARO/A.C.R.MESSINA SSD ARL

Con reclamo, notificato tramite pec in data 27/11/2020 il signor Ungaro Gaetano si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.C.R. MESSINA SSD ARL un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 25.000,00 per la stagione

sportiva 2019/2020. Il reclamante dichiarando di aver percepito dalla società la somma di euro 17.500,00 chiedeva la condanna della stessa in via principale al pagamento della somma di euro 7.500,00 ed in subordine in applicazione del protocollo LND/AIA al pagamento della somma di euro 1.900,00.

Si costituiva nei termini la società ACR Messina ssd arl chiedendo il rigetto del reclamo ovvero di rimodularne le richieste tenendo conto di quanto indebitamente percepito. La società sostiene quanto segue:

che per effetto della sospensione del campionato causa covid nulla spetta al calciatore per le mensilità successive a marzo 2020;

che per il solo mese di marzo 2020 si applicherebbe il protocollo Ind/AIA

che con il versamento della somma di euro 17.500 ha assolto completamente all'accordo economico sottoscritto. A sostegno della propria tesi la società evidenzia che la somma indicata nell'accordo economico pari ad euro 25.000,00 è un importo da considerare al lordo della tassazione prevista dalla normativa vigente. La società, senza tuttavia dare alcuna indicazione sulle modalità di calcolo, individua in euro 21.400 la somma netta dovuta. Suddividendo l'importo di euro 21.400 per dieci mensilità pari ad euro 2.140 e moltiplicandolo per le sette mensilità dovute ($2.140 \times 7 = 14.980$) risulterebbe che il calciatore abbia percepito più del dovuto.

La commissione, prima di entrare nel merito, ritiene opportuno rappresentare le modalità di tassazione dei compensi corrisposti ai calciatori dilettanti. I compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. L'articolo 67, comma 1, lettera m) DPR 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi che erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche), comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:

i primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;

sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;

sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta:

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
- provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
- provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;

- provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;

La determinazione della somma netta, con riferimento ad ogni singolo pagamento, dovuta al calciatore spetta alla società erogante in quanto sostituto di imposta.

La Commissione

- considerata l'eccezionalità della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un'alterazione del sinallagma dell'accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: "per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo", laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo
- considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 1.900,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda
- considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
- ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri sopra esposti, la somma nell'importo lordo ma pur sempre nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, dichiara dovuto dalla Società A.C.R. MESSINA SSD ARL al Sig. Gaetano UNGARO, la somma di Euro 1.900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Dejan DANZA/A.C.R.MESSINA SSD ARL

La Commissione Accordi Economici:

- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 30/12/2020 via p.e.c. come da ricevuta di avvenuta consegna in atti;
- lette le memorie della Società del 29/01/2020 con cui si è tempestivamente costituita in giudizio;
 - letta la memoria del calciatore del 02/04/2021;
 - ritenuto di poter confermare, quale regola equitativa condivisibile, quella riportata nel Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020;
 - visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell'art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: *"per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell'1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo"*, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
 - ritenuto, pertanto, che l'importo dell'accordo economico debba riconoscersi nel limite dell'80% della somma totale netta pattuita (con onere delle parti l'onere di dimostrare le modalità di determinazione dell'importo netto rispetto a quanto indicato nell'accordo economico), dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
 - considerato che i compensi percepiti da calciatori sportivi dilettanti godono di un particolare regime di tassazione. In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 917/86 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano da considerarsi redditi diversi. Sono da comprendere in questo ambito i compensi erogati nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica, dal Coni, Federazioni sportive nazionali, Unire, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo (incluse quindi le associazioni e, dal 2003, le società sportive dilettantistiche) comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti dai collaboratori sportivi dilettanti, beneficiano della seguente tassazione:
 - i primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
 - sugli ulteriori €. 20.658,28 è operata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF, con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale;
 - sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell'addizionale regionale e comunale. Tali parametri operano con riferimento al periodo di imposta che per le persone fisiche coincide con l'anno solare (e non per stagione sportiva) ed operano sul totale dei compensi percepiti dallo sportivo dilettante. Pertanto, nel caso in cui il calciatore abbia percepito nel medesimo periodo di imposta più compensi da diverse società, lo stesso è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante l'ammontare

complessivo dei compensi percepiti al fine di una corretta applicazione delle ritenute da parte di ciascuna società.

La società erogante deve assolvere agli oneri del sostituto di imposta e, quindi, deve:

- chiedere al percipiente (calciatore) all'atto di ogni pagamento la dichiarazione di avere o meno superato la soglia di imponibilità;
 - provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute;
 - provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell'anno precedente, anche se inferiori alla soglia di euro 10.000;
 - provvedere, per i compensi eccedenti, alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente;
- rilevato che, senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall'accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione, che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo;
 - considerato che il ricorrente ha formulato la propria richiesta economica in applicazione della regola equitativa di cui sopra, quantificando la domanda in Euro 4.890,00 lordi come da conteggi esposti nel ricorso, a cui si rimanda;
 - considerato che la Società resistente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente;
 - ritenuto, pertanto, che al ricorrente debba essere riconosciuta, in applicazione dei criteri sopra esposti, la somma nell'importo lordo ma pur sempre nel rispetto dei richiamati principi della legislazione fiscale vigente;

-

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, dichiara dovuto dalla Società A.C.R.MESSINA SSD ARL al Sig.Dejan DANZA la somma di Euro 4.890,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente secondo i principi dettati nella parte motiva della presente decisione. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Davide BONADIO/U.S.PALMESE ASD

Con ricorso datato 18.12.2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r., alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il calciatore BONADIO Davide chiedeva la condanna della società U.S. PALMESE ASD, al pagamento della somma di euro 5.700,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 9.900,00 per la stagione sportiva 2019/20.

Viene rilevata preliminarmente una inesattezza nei calcoli effettuati dal calciatore della somma richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, respinge il ricorso presentato dal sig. BONADIO Davide nei confronti della società U.S. PALMESE ASD per inesattezza della domanda. Dispone che la tassa di reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Michele CARROZZA/U.S.PALMESE ASD

Con ricorso datato 23.12.2019 inoltrato a mezzo raccomandata a.r., alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il calciatore Carrozza Michele chiedeva la condanna della società U.S. PALMESE ASD, al pagamento della somma di euro 1.250,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, che prevedeva la corresponsione lorda di euro 3.000,00 per la stagione sportiva 2019/20.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art. 25/bis del regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa computati sino alla mensilità di febbraio 2020 atteso che dal mese di marzo 2020 l'attività agonistica è stata interrotta a causa dell'emergenza COVID -19.

P.Q.M.

Dichiara dovuto dalla Società U.S.PALMESE ASD al sig. CARROZZA Michele la somma di euro 1.250,00, quale residuo del compenso dovuto per l'attività agonistica svolta, calcolata fino al mese di febbraio 2020, previsto dall'Accordo Economico depositato.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 tyer comma 1 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Simone SCHISCIANO/U.S.PALMESE ASD

Con reclamo notificato tramite raccomandata A.R. il signor Simone SCHISCIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S.D. PALMESE ASD un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letto il reclamo del calciatore Simone SCHISCIANO, con il quale si deduce che l'attività agonistica è stata l'interrotta nel mese di dicembre 2019 in quanto il è stato svincolato e che la società è rimasta inadempiente per un importo totale complessivamente pari ad € 1.800,00;
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara dovuta dalla Società U.S.PALMESE ASD al Sig. Simone SCHISCIANO la somma di Euro 1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VILLA/U.S.PALMESE ASD

Con reclamo notificato tramite raccomandata A.R. il signor VILLA Francesco si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S.D. PALMESE ASD un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 7.200,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letto il reclamo del calciatore VILLA Francesco, con il quale si deduce che l'attività agonistica è stata l'interrotta dal mese di marzo 2020 e che la società è rimasta inadempiente per un importo totale complessivamente pari ad € 4.000,00;

La Società, non faceva pervenire nei termini, alcuna nota a propria difesa.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara dovuta dalla Società U.S.PALMESE ASD al Sig.Francesco VILLA, la somma di Euro 4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Davide CORSO/A.S.D.CORIGLIANO CALABRO

Con reclamo notificato tramite raccomandata A.R. il signor Davide CORSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D.CORIGLIANO CALABRO un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.600,00 per la stagione sportiva 2019/2020;

- letto il reclamo del calciatore Davide CORSO, con il quale si deduce che l'attività agonistica è stata l'interrotta nel mese di dicembre 2019 in quanto svincolato e che la società è rimasta inadempiente per un importo totale complessivamente pari ad € 10.424,51;

- letta la memoria di costituzione della società A.S.D.CORIGLIANO CALABRO trasmessa in data 14 settembre 2020 e ritenute, non provate le eccezioni svolte dalla resistente, in relazione alla data di scioglimento dell'accordo economico;

- letta la memoria conclusiva della difesa del reclamante trasmessa in data 14 ottobre 2020, con la quale si insiste per la condanna della società al pagamento delle somme quantificate nel reclamo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara dovuta dalla Società A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al Sig. Davide CORSO, la somma di Euro 10.424,51.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Michael TRAINI/S.S.D.CHIETI 1922

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Michael TRAINI, regolarmente trasmesso alla società SSD CHIETI F.C. 1922 a r.l. in data 18/11/2020;

ritenuto che la SSD CHIETI F.C. 1922 a r.l. si è costituita in giudizio tramite l'Avv. Ernesto Torino Rodriguez in data 19/12/2020 nei termini di decadenza imposti dall'art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D., che in data 30/12/2020 il calciatore ha presentato ulteriori memorie in risposta alle memorie difensive e che in data 29/01/2021 la Società ha presentato ulteriori memorie difensive.

Tutti i documenti sopra riportati sono stati tutti regolarmente trasmessi alla commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell'udienza del 8/04/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite e si sono entrambe presentate;

letti i passi salienti del ricorso, ascoltate le parti si è approfondito il tema sollevato dalla parte resistente nella memoria del 19/12/2020 riguardante una liberatoria firmata dal calciatore in data 10/03/2020 dove dichiara di non aver nulla a pretendere dalla Società. La firma sul documento non è stata riconosciuta dal calciatore come già indicato nelle memorie presentate in data 30/12/2020 e ribadito in udienza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la LND trasmette gli atti alla F.I.G.C. Procura Federale per gli accertamenti di propria competenza in merito a presunte falsità documentali.

Sospende qualsiasi decisioni in merito in attesa delle conclusioni delle indagini di rito.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 22 Aprile 2021

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibia